

POLIZZA CONVENZIONE N° _____

ASSICURAZIONE COLLETTIVA

RISCHI AGEVOLATI

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2022

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di:
D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale
D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - D.M. n. 12.939 del 13/10/2008
D.M 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/1993
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014
Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013
P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015 e successive modifiche
D.M.162 del 12.01.2015
Piano di Gestione dei Rischi 2022 - Prot N..... del .../.../2022
REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017

SOCIETÀ Di seguito indicata Società	CONTRAENTE CONDIFESA DELL'EMILIA VIA F.GUALERZI 36 42124 REGGIO EMILIA RE Di seguito indicato Contraente
--	---

La prende atto che il Condifesa Emilia ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali in conformità a quanto previsto al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, Reg. Ue 1305/2013, 702/2014, 1308/2013, 2017/2393 del 13 dicembre 2017 e al Piano di Gestione dei Rischi 2022 Prot N..... del .../.../2022 e successivi, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Condifesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore 12.00 del e scade alle ore 12.00 del 31/12/2022.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2022.

Il Contraente

La Società

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- 1. CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONI**
- 2. Appendice n° 1 – DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE
CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI POLIZZA**
- 3. Appendice n° 2 – PATTUZIONI GESTIONALI**
- 4. Appendice n° 3 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
- 5. Appendice n° 4 – PERIZIA D’APPELLO**
- 6. Appendice n° 5 – ASSICURAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI**
- 7. Allegato n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**
- 8. Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

In caso di diversità fra le Condizioni di Assicurazione che seguono e quelle riportate nelle Condizioni Speciali e negli Allegati, avranno a tutti gli effetti efficacia queste ultime.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, le cui produzioni sono oggetto dell'assicurazione, socio del Contraente.

ATTECCHIMENTO

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia.

BOLLETTINO DI CONSTATAZIONE

Il documento che riporta i risultati della verifica preventiva del danno.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, dati catastali (fogli di mappa e particelle) relative alle superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite assicurate;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04, al Piano di Gestione dei Rischi vigente e relative successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;

- le franchigie applicate, distinte per avversità, e l'eventuale soglia di danno; in caso di franchigia scalare l'indicazione della franchigia minima in scalarità per singola garanzia (del danno combinato se ne terrà comunque conto in sede di liquidazione);
- la tariffa applicata per ogni avversità e totale;
- l'importo del premio per ogni avversità e totale;
- la dichiarazione di porre a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- la dichiarazione che i valori delle produzioni assicurate sono quelli realmente ottenibili dagli appezzamenti.
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
- la disponibilità di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
- l'attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente.
- Eventuali altri dati resi necessari e/o obbligatori del vigente PGR e sue successive modifiche e integrazioni.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Le centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.

FRANCHIGIA SCALARE

forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno;

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola, così come definiti dall'art 9 del Reg. 1307/2013 (Pagamenti diretti) e dalle norme nazionali all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

IMPIANTO PRODUTTIVO

Impianto di produzioni arboree e/o viticole.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

la percentuale della somma assicurata per singola partita interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia ed eventuale presenza di certificati integrativi non agevolati.

PGRA

Il Piano Di Gestione Dei Rischi Annuale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi

PAI (PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE)

Documento rilasciato ai sensi del DM 162 del 12/01/2015 e successive modifiche da allegare al certificato di assicurazione.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.

PRODUZIONE

Il risultato dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA di REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società emesso in conformità alla polizza - convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO DI ASSICURAZIONE

Il prezzo da applicare alle produzioni che, moltiplicato alla quantità assicurata, determina il valore assicurato.

I prezzi vengono stabiliti fra la Società ed il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal MIPAAFT.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA vigente.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale.

VALORE ASSICURATO

Per valore assicurato si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale moltiplicata per un prezzo unitario.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L' Impresa Assicuratrice e le eventuali imprese Coassicuratrici che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite di danno, espresso in percentuale, riferito ad azienda/comune/prodotto, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia, sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nel PGRA vigente e nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Avversità atmosferiche, come di seguito nominate.

Gli effetti di tali eventi, esclusa la grandine, possono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, se presente, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

1) AVVERSITA' CATASTROFALI

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.

Alluvione: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le

zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

2) AVVERSITA' DI FREQUENZA

Grandine: acqua congelata in atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Vento forte: fenomeno ventoso, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala Beaufort.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (almeno 40 mm nell'arco di 3 ore o 30 mm in un'ora).

Eccesso di neve: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

3) AVVERSITA' ACCESSORIE

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione.

Vento caldo: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud est e sud ovest abbinato a una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

Sbalzo Termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura, rispetto alle temperature medie, dei giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, inclusi enti privati (Radar Meteo), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Qualora non fossero disponibili dati ufficiali come descritto, la Compagnia, si avvarrà delle osservazioni e considerazioni fatte dai propri periti e dai tecnici del Condifesa contraente.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al:

- 10% per Eccesso di Pioggia e Vento Caldo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE, AI SENSI DELLE LEGGI NAZIONALI E DEI REGOLAMENTI COMUNITARI VIGENTI

Art.1. Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art.2. Oggetto delle garanzie

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità atmosferiche assicurate, se indicate sul certificato di assicurazione.

Il danno di qualità viene riconosciuto se previsto dalle Condizioni Speciali.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, non conseguente all'evento assicurato, che ne pregiudichi la commercializzazione ed è relativa ad un solo ciclo produttivo. Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Art.3. Produzioni vegetali assicurabili, prezzi e comuni ammessi

Sono definiti annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi.

Art.4. Quantitativi assicurabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 102/04, per ciascun prodotto assicurato è obbligatoria la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno dello stesso comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

Tutte le produzioni sono assicurabili in osservanza ai regolamenti UE e delle direttive del PGR vigente.

Art.5. Garanzie prestate (secondo quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi vigente).

Avversità catastrofali:

ALLUVIONE, SICCA', GELO E BRINA.

Avversità di frequenza:

ECESSO DI NEVE, ECESSO DI PIOGGIA, GRANDINE, VENTI FORTI

Avversità accessorie:

COLPO DI SOLE, ONDATA DI CALORE E VENTO CALDO, SBALZI TERMICI.

Tipologie di polizza:

- A) - polizze che coprono l'insieme delle avversità: (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
- B) - polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e almeno 1 avversità di frequenza;
- C) - polizze che coprono almeno 3 fra avversità di frequenza e/o accessorie;
- D) - polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali;
- F) - polizze che coprono almeno due avversità di frequenza.

Art.6. Soglia di accesso al risarcimento

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una soglia di accesso al risarcimento pari al 20% così come previsto dal Piano di Gestione dei Rischi Annuale; conseguentemente le perdite, dovute ad eventi assicurati, che non superano la predetta soglia non sono risarcibili.

La soglia viene calcolata con riferimento alla totalità della produzione della stessa specie vegetale in un medesimo Comune, escludendo tuttavia dal calcolo le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva assicurate con separato certificato di assicurazione.

Al superamento della predetta soglia, il danno verrà risarcito applicando, per ogni partita assicurata, la franchigia contrattuale (fissa o scalare) convenuta in base a quanto indicato nelle Condizioni Speciali.

Nel caso di assicurazione con franchigia scalare si applicherà nella misura indicata nell'ultimo bollettino di campagna emesso.

Art.7. Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia espressa in centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia escluse dall'indennizzo, che deve risultare sul certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico elemento di prova.

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi delle calamità grandine e vento forte singole o combinate fra loro è del 10% con possibilità di scelta delle franchigie opzionali del 15%, del 20%, del 25% e del 30%, ad esclusione di:

Prodotto frutta (tutti) e colture da seme: franchigia minima del 15% con possibilità di scegliere franchigia 20%, 25% o 30%.

Vivai: franchigia minima del 20% con possibilità di scegliere franchigia 25% o 30%.

Non sono ammesse franchigie differenziate per le avversità grandine e vento forte.

Per tutte le altre avversità singole o combinate fra loro previste dal Piano di Gestione dei Rischi e indicate sul contratto di assicurazione è obbligatoria la franchigia fissa e assoluta del 30%.

L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia al verificarsi di ogni altra possibile combinazione fra gli eventi atmosferici, ad eccezione di quelle riportate nei precedenti punti, è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%.

Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta di franchigia 25% la scalarità per i danni combinati sopra riportati si interrompe al raggiungimento dell'aliquota di franchigia 25%.

In caso di scelta della franchigia 30% per grandine e/o vento forte si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

Art.8. Limite di Indennizzo

La percentuale della somma assicurata oltre la quale non viene corrisposto indennizzo.

Il limite d'indennizzo per le avversità atmosferiche, ad eccezione della grandine e del vento forte è pari al 60% del valore assicurato al netto della franchigia e viene applicato per singola partita. Il limite di indennizzo da applicare in caso di danni combinati, con limiti di risarcimento differenti, è quello dell'avversità prevalente.

Art.9. Scoperto

È un'ulteriore parte del danno indennizzabile che può essere a carico dell'assicurato, per ciascun sinistro.

L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

Art.10. Decorrenza e cessazione della garanzia

Le garanzie decorrono per ogni singolo certificato di assicurazione:

- per gli eventi **grandine e vento forte**: dalle ore 12.00 del **terzo giorno successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali;
- per gli eventi **eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico e alluvione**: dalle ore 12.00 del **sesto giorno successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali;
- per gli eventi **gelo, brina**: dalle ore 12.00 del **decimo giorno successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali
- per gli eventi **colpo di sole, ondata di calore, vento caldo e siccità**: dalle ore 12.00 del **trentesimo giorno successivo** a quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

L'avversità eccesso di neve si può applicare:

- alle colture permanenti ed alle colture a ciclo annuale che abbiano superato o che siano in fase di emergenza o di attecchimento alla data del 31 marzo;
- alle colture permanenti ed alle colture a ciclo annuale che abbiano superato o che siano in fase di emergenza o di attecchimento oltre la data del 30 settembre e qualora la garanzia non sia cessata.

Per notifica si intende la comunicazione alla Società a cura dell'Agente o dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail certificata. Questa dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato di assicurazione. Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla notifica, al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio. Il rifiuto della predetta convalida da parte del Contraente dovrà essere comunicata alla Società entro 15 giorni dal ricevimento del certificato e nelle more la garanzia si intende operante.

La garanzia cessa a maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In ogni caso, per le avversità riportate sotto, la garanzia non può essere protratta oltre le date indicate.

Grandine, Vento forte, Gelo, Brina, Eccesso di pioggia, Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole, Ondata di Calore, Eccesso di neve, Siccità e Alluvione non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;

Art.11. Durata della copertura

Le coperture cessano alle ore 12 del 31 Dicembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art.12. Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Art.13. Pagamento del premio

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla data contrattualmente convenuta.

Art.14. Doveri dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti fino al raccolto. Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.

Art.15. Assicurazione presso diversi assicuratori

In riferimento a quanto previsto dal PGRA, all'Assicurato non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale nello stesso territorio comunale.

A fronte di quanto indicato al precedente punto, in caso di coassicurazione si dovrà riportare nel certificato quali Compagnie ed in quali termini detta coassicurazione viene prestata.

Art.16. Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art.17. Rettifiche conteggi

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati alla Società entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti, a pena di decadenza.

Art.18. Modifiche dell'assicurazione ed aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

Art.19. Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali ed il fascicolo aziendale relativi alle produzioni assicurate al fine della definizione del danno.

Art.20. Esclusioni

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e allettamenti conseguenti ad errate concimazioni;
- l'aggravamento dei danni coperti da garanzia dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche (trattamenti antiparassitari, ecc...) successive all'evento indennizzabile;
- danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di ruscelli, inondazione;
- danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- danni conseguenti a fitopatie;
- incendio;
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.

Art.21. Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art.12 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art.22. Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita o sulla produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da una delle avversità assicurate purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Art.23. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Intermediario della Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento, nel caso di danni da gelo/brina e sbalzo termico la denuncia deve essere inoltrata entro le 36 ore successive all'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) L'assicurato, inoltre, deve dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento;
- c) segnalare l'entità presumibile del danno per singola avversità;
- d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- e) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo *Art.31 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- f) mettere a disposizione dei Periti la planimetria catastale degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate e il fascicolo aziendale;
- g) informare i Periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto nell'ambito dello stesso Comune.

L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, di cui ai commi a, b, c, d, e, f, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'*Art.21 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.

Art.24. Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art.25. Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal perito, in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo

equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti, da essa incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata.

Art.26.Mandato del perito

Il Perito di cui all'Art.25 - *Modalità per la rilevazione del danno*, deve:

- stabilire l'epoca più idonea per la perizia;
- accertare la data in cui l'evento in garanzia si è verificato;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso; detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art.31 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art.27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art.27.Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive, anche su richiesta del Socio assicurato e/o del Contraente, per valutare gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione; in tale caso il Perito procederà alla quantificazione del danno mediante un Bollettino di perizia. In ogni caso il Perito, in occasione di ogni perizia preventiva, deve redigere e sottoscrivere un bollettino di constatazione che deve essere firmato anche dall'Assicurato.

La quantificazione definitiva di detti danni sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;

b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:

- **le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;**
- **le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.**

Se il danno totale non è espresso da numeri interi viene arrotondato per difetto o per eccesso.

Nel caso di danni da eventi atmosferici in corso di raccolta, anche per varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l'intera produzione assicurata per il calcolo della

soglia. Per la quantificazione del danno si procederà alla suddivisione della partita in sottopartite distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno.

Art.28. Risultanze della perizia

I risultati di ogni perizia, con eventuali "Riserve" ed "Osservazioni" formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna sarà consegnata o notificata tramite fax, mail (condifesa.emilia@asnacodi.it o PEC condifesa.emilia@pec.asnacodi.it) al Contraente, entro il giorno lavorativo successivo a quello della perizia; qualora la consegna avvenga manualmente il Contraente rilascerà ricevuta.

Entro tre 3 giorni lavorativi da tale consegna o notifica al Contraente, il predetto Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'Art.33 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art.29. Riserve ed Osservazioni nel Bollettino di campagna

Le "Riserve" sono constatazioni di difformità fra quanto dichiarato dall'Assicurato nel certificato di assicurazione o nella denuncia di danno e quanto riscontrato dal perito al momento della stima.

Detti elementi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio. Le "Osservazioni" sono puntualizzazioni del perito estimatore.

Art.30. Richiesta di perizia anticipata

Qualora, a seguito di danni gravissimi per sinistri avvenuti nei primi stadi di sviluppo del prodotto coltivato, l'Assicurato voglia eseguire degli interventi colturali straordinari, può presentare formale richiesta telegrafica alla Società che si riserva di accettare o respingere la domanda dopo aver disposto un sopralluogo da parte di perito da essa incaricato, che deve rilasciare relazione scritta.

Art.31. Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società a mezzo telegramma, e-mail, PEC o telefax.

Egli deve, altresì, lasciare regolari campioni (*Art.32 - Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta*) per la stima del danno.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito secondo le norme di cui agli *Art.26 - Mandato del Perito* e *Art.27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art.32. Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta

I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento su cui insiste la produzione assicurata. Ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui all'*Art.23 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*,

dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della produzione assicurata salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Art.33. Perizia d'appello

La Compagnia in caso di non accettazione delle risultanze della perizia dell'Assicurato è obbligata ad informare il Contraente entro il giorno lavorativo successivo a mezzo telefax, e-mail, o PEC.

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, il quale deve essere notificato all'Assicurato dalla Compagnia in tempi utili per predisporre eventualmente i campioni, indicando nome e domicilio del proprio Perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due Periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza - Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza - Convenzione. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito potrà essere scelto tra professionisti esperti di stime da calamità atmosferiche, residenti nella regione o nelle regioni limitrofe.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle produzioni appellate.

Rimane comunque possibile in ogni caso rivolgersi alla autorità giudiziaria.

Art.34. Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di denuncia i campioni previsti dall'Art.32 - *Entità dei campioni per danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e la richiesta si intende decaduta ai sensi dell'Art.27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art.23 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art.35. Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia in forma libera, allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali nel qual caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria mentre per eventuali errori materiali di conteggio si rinvia a quanto previsto dall'Art.17 -

Rettifiche dei conteggi. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del Terzo.

Art.36. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, deve essere effettuato, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nell'apposita Polizza Convenzione.

Art.37. Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art.38. Foro competente

Foro competente, è esclusivamente quello della sede del Contraente.

Art.39. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art.40. Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da uno degli elementi in garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione scritta della suddetta offerta da parte dell'Assicurato entro 10 giorni comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

CONDIZIONI SPECIALI

CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 32 "entità dei campioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane e vivai: due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- pomodoro: due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- agrumi, frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni fila o, per file con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ogni fila. In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTO UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Art. 2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 3 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 15 giugno.

Art. 4 – Danno di qualità causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia anche i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei trenta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e prorogata per i dieci giorni successivi a tale data; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

UVA DA TAVOLA

Art. 5 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a

verificarsi nei trenta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 6 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60
d)	I grappoli abbattuti e/o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale,	100

N.B.: I grappoli persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ART. 7 - Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 10) - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

PRODOTTO FRUTTA

Art.8 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee e cachi ed il 31 maggio l'actinidia;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 9 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alla avversità gelo/brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 30 novembre come previsto all'art. 10- *Decorrenza e cessazione della garanzia* - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per il prodotto noci la garanzia Vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Art. 10 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti, Fichi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);• 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine);• 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;• 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);	40

	<ul style="list-style-type: none"> • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	90 85*
d)	Frutti abbattuti e/o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale.	100

N.B. 1: Per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 40 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 11 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70
d)	Frutti abbattuti e/o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione.	100

N.B.: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 12 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di Bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 13 - Danno di qualità per il prodotto ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	45

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70
d)	Frutti abbattuti e/o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale	100

N.B.: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'evento eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 15 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato all'Art. 20 - *Esclusioni* -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 14 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	45
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
d)	Frutti abbattuti e/o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale.	100

N.B.: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

OLIVE

OLIVE DA TAVOLA E DA OLIO

Art.15 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per olive destinate al frantoio e da tavola.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene **convenzionalmente stabilito** come segue:

OLIVE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	20% della produzione ottenibile
4° anno	50% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 16 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia grandine decorre dall'allegagione e cessa, per tutte le avversità, alle ore 12 del 15/12 ad eccezione dell'evento Vento forte che cessa 15 giorni prima della raccolta, tenendo in considerazione le epoche di raccolta standard delle diverse varietà.**

Art. 17 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **CONVENZIONALMENTE, ma tenuto conto della "Norma commerciale del COI", sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:**

Tabella qualità Olive da olio

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le drupe devono essere illese, avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi leggeri difetti di percossa e/o tracce di ondulato, lievi difetti del colore e della forma	0
b)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi difetti per incisioni superficiali, per notevole alterazione del colore e della forma	45
c)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; ma di qualità tale da non rientrare nelle precedenti classi, sono ammesse in questa classe le drupe con incisioni al mesocarpo e con ammaccature deformanti	80
d)	Le drupe abbattute e/o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati al frantoio o commercializzate.	100

Tabella qualità Olive da tavola

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le drupe devono essere illese, avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; sono ammessi leggeri difetti di percossa e/o tracce di ondulato, lievi difetti del colore e della forma	0
b)	Le drupe devono avere il colore, il calibro e la forma tipiche della varietà; ma di qualità tale da non rientrare nelle precedenti classe, sono ammesse in questa classe le drupe con incisioni al mesocarpo e con ammaccature deformanti	60
c)	Le drupe abbattute e/o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati al frantoio o commercializzate.	100

N.B. 1) Le drupe perse vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI

Vivai di vite, barbatelle innestate e franche di vite in vivaio

Art. 18 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia** ha inizio **dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca** e termina **con la caduta delle foglie** e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 Dicembre.

Art 19 - Operatività della garanzia

- La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

- Gli innesti talea (barbatelle innestate) **devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) devono presentare un germoglio vitale.**

- Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da un evento in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno **deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.**

Art. 20 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi o con lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	50
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	80

e)	<p>Fanno parte di questa categoria le barbatelle che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innesti talea (barbatelle innestate) <ul style="list-style-type: none"> - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale • le talee franche (barbatelle franche) <ul style="list-style-type: none"> - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale. 	100
-----------	---	------------

NB: L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

Piante di viti portainnesti, piante madri di portainnesti di viti

Art. 21 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia**, inizia **dalla schiusa delle gemme** e termina **con la caduta delle foglie** e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 Dicembre.

Art 22 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione:**

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, **devono presentare i seguenti requisiti:**

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 23 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	50
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
e)	Fanno parte di questa categoria le talee che, a seguito di danni provocati dagli eventi in garanzia, non possono essere in alcun modo recuperate e che, comunque, abbiano subito numerose lacerazioni al cilindro centrale e/o midollo, talee non ottenute per stroncamento del sarmento.	100

Vivai di piante da frutto, kiwi e di olivo (vivai piante da frutto pomacee e drupacee e vivai piante di olivo)

Art. 24 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio **dalla schiusa delle gemme** e termina alle ore 12.00 del 15 dicembre.

Art 25 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda gli astoni di un anno e/o knips nella loro interezza, fusto centrale e rami anticipati laterali, **con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre**. Le piante che sono destinate a formare i knips sono assicurabili anche se evidenziano danni da eventi atmosferici in garanzia verificatesi nell'anno precedente.

Art. 26 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Astoni illesi o con lesioni superficiali interessanti l'epidermide o che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	0
b)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando tessuti legnosi completamente rimarginate, astoni con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5 . Rottura di uno o due rami anticipati	35
c)	Astoni con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5, rade lacerazioni. Rottura di almeno tre rami anticipati	55
d)	Astoni con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare la rottura di almeno quattro rami anticipati, qualche lacerazione. - Piante svettate (ultimi 30 cm)	80
e)	Fanno parte di questa categoria gli astoni che non possono essere in alcun modo recuperati e che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati: stroncature, numerose lacerazioni che possono provocare la rottura di almeno cinque rami anticipati, profonde lacerazioni dei tessuti legnosi.	100

NB: Per lesione si intende una ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione il cui callo cicatriziale riuscirà a ripristinare la normale funzionalità della pianta;

Per lacerazione si intende una ferita che si presenta estesa e profonda che, pur presentando manifestazioni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale;

Per rottura di rami si intende il troncamento del ramo per almeno due/terzi del proprio sviluppo.

Vivai di pioppi (pioppi in vivaio)

Art. 27 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo restando quanto previsto all'**art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia** - ha inizio:

- per i vivai di un anno **ad attecchimento avvenuto**,
- per i vivai di due anni **dal 1° marzo**,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 dicembre.

Art 28 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata

Art. 29 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Vivaio di un anno:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi; lesioni alla corteccia	0
b)	Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
d)	Piante distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati: "Più lesioni non rimarginate al legno, sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base"	100

N.B. Le piante perse, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Vivaio di due anni:

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi; lesioni alla corteccia	0
b)	Qualche lesione rimarginata al legno;	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
d)	Piante distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino i seguenti danni causati dagli eventi atmosferici assicurati: "Più lesioni non rimarginate al legno, sveltamento intervenuto interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno".	100

N.B. Le piante perse vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Nesti di vite

Art. 30 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia - ha inizio dal germogliamento e

termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 15 dicembre.

Art 31 - Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per i soli nesti di vite, secondo le norme vigenti e

possono essere assicurati **esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile**. Pertanto, è vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l'eventuale uva da vino o da tavola ottenibile.

I nesti per i quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro compreso tra 6,5 e 14 mm.**
- b) Lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm sopra la gemma e 2 sotto la gemma).**

Art. 32 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato **convenzionalmente** sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo	50
c)	Nesti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) ed in condizioni da non potere essere destinati alla trasformazione industriale o che, comunque, presentino lacerazioni al cilindro centrale o al midollo, in prossimità della gemma.	100

N.B.I nesti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

L'effetto del danno che abbia comportato:

- **Rimarginazione dei tessuti è definito lesione**
- **Mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione**

CEREALI DA GRANELLA, DA SEME O DA BIOMASSA

Art. 33 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia comunque non può decorrere prima dell'emergenza.

Art. 34 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE, FARRO.

Art. 35 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per l'orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 36 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e triticale, farro a 150 per avena e segale, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

COCOMERI E MELONI

Art. 37 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 1 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 32) - *Entità dei campioni* e come riportato all'inizio delle Condizioni Speciali.

Art. 38 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 39 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	0
b)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	30	40
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	50	60
d)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.</p>	85	85

e)	Frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale,	100	100
-----------	---	------------	------------

N. B. – I fiori persi, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

COLZA e SOIA

Art. 40 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza.

Art. 41 – Garanzia danni precoci

Colza

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 42 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 -*Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 10 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- gelo: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- brina, sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia è prorogata, in caso di destinazione a seme e se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 10 giorni dal taglio**.

Art. 43 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- marcescenza dei baccelli;
- a deroga dell'art. 20 - *Esclusioni* - mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 42 che precede.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 44 - Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall' art.32 - *Entità dei campioni*, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.

Art. 45 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, la Società risarcirà, su richiesta dell'assicurato, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*-.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

MAIS

DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME - DOLCE

Art. 46 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 *-decorrenza e cessazione della garanzia -*, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1 aprile.

Limitatamente all'avversità siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 47 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 48 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

N.B. 1 Per il mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito da grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

N.B. 1 Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700)

intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

MELANZANE

Art. 49 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 50 - Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 51 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: – lieve difetto di forma, – lieve decolorazione della base, – lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: – difetti di forma, – difetti di colorazione, – lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq – difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80
d)	Bacche abbattute e/o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale,	100

N. B. – I fiori persi, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PATATA

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 52 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 53 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 54 - Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %
A	0
B - B1	25
C	40

N.B.:

FASCIA "A" patate idonee alla produzione di "chips"

FASCIA "B" - "B1" patate idonee alla produzione di "stiks"

FASCIA "C" patate idonee alla produzione di fiocco / purè

Art. 55 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 56 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 57 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 58 - Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.</p> <p>Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento.</p> <p>Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.;• sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.</p> <p>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido.</p> <p>Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.</p> <p>Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:</p> <ul style="list-style-type: none">• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. <p>Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori:</p> <ul style="list-style-type: none">• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	<p>I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:</p> <ul style="list-style-type: none">- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	<p>I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale</p>	85

e)	Tuberi distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale,	100
-----------	---	------------

N. B. – I tuberi persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 59 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq, la Società, su richiesta dell'assicurato, potrà risarcire, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

PEPERONI e PEPERONCINI

Art. 60 –Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 61 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 62 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente	0

	danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	45
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75
d)	Bacche abbattute e/o distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco.	100

I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO

Art. 63 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art.10 - decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia:

- **decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto.**
- **si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre.**

Art. 64 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

A deroga dell'art. 20 - *Esclusioni*, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno; la garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 63 che precede.

A deroga dell'art. 20 - *Esclusioni* - mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Per quanto concerne gli eventi sbalzo termico, colpo di sole, ondata di calore e vento caldo, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili anche i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 65 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
f)	Frutti abbattuti e/o distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale	100	100

N.B.: I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti 	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti; 	50
c)	Frutti abbattuti e/o distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco	100

N.B.: I fiori* e i frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
 (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 66 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 40 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, la Società, su richiesta dell'assicurato, potrà risarcire, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

RISO e RISO SEME

Art. 67 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia* -, la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 15 OTTOBRE. Il superamento dei dati oggettivi per il superamento della avversità VENTO FORTE sarà verificato con una tolleranza del 10%.

Art. 68 – Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario _ Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena, devono essere elencati separatamente.

Art. 69 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 70 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Limitatamente ai danni da grandine, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente determinato come di seguito riportato:

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE			
	CLASSIFICAZIONE RISONE			
%	LUNGI B	TONDI	LUNGI "A"	FINI e

	INDICA			SUPERFINI da mercato interno
10	0	0	0	2
20	1	2	3	3
30	2	3	4	4
40	2	4	5	5
50	3	5	5	6
60	4	5	6	7
70	4	5	6	7
80	3	3	4	5
90	1	1	2	3
100	0	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Per risi FINI e SUPERFINI da mercato interno si intendono: ARBORIO, BALDO, CARNAROLI, NUOVO MARATELLI, ROMA, VIALONE NANO, VOLANO.

Si considerano comprese anche le varietà "similari" a quelle sopra indicate.

SPINACIO

Art. 71- Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 30 novembre per le produzioni a semina estiva

Art. 72 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 73 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 27 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 74 - Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte	50

	anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	
c)	Piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco	100

Art. 75 - Adempimenti in caso di danno

In deroga a quanto previsto all' art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento.

Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'art.32 - *Campioni* - i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso.

CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO IN PIENO CAMPO

Art. 76 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 10 - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emergenza o dalla data di trapianto ed è prorogata, se previsto dalla pratica culturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 10 giorni dall'estirpo**.

L'assicurato è in obbligo di comunicare alla Società con telegramma, fax o e-mail la data dell'estirpazione.

Art. 77 - Operatività della garanzia

La data della semina o del trapianto deve essere indicata obbligatoriamente in polizza.

La garanzia ha inizio all'emergenza.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

A deroga dell'art. 20 - *Esclusioni* - mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Art. 78 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE o disciplinare di produzione.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	35
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
d)	Bulbi distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco	100

Nel caso di pioggia nel periodo in cui il prodotto viene lasciato ad essiccare in campo, i danni provocati dalla stessa, saranno indennizzati come stabilito nel comma precedente e ciò in deroga alla definizione dell'evento eccesso di pioggia.

PIANTE PORTASEME

SEME DI PIANTE ORTIVE E FORAGGERE IN PIENO CAMPO

Art. 79 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre:**

- **dall'emergenza in caso di semina;**
- **ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.**

è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 10 giorni dal taglio.**

L'assicurato è in obbligo di comunicare alla Società con telegramma, fax o e-mail la data del taglio o dell'estirpazione.

Art. 80 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina o trapianto e la data presunta della raccolta.

A parziale deroga dell'Art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, l'evento deve essere comunicato alla direzione della Società a mezzo telegramma, fax o e-mail, entro le 24 ore successive all'evento stesso.

Art. 81 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità è **convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	15	20	25	30	40	50	60

BARBABIETOLA

BARBIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 82 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10 - decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza.**

Art. 83 - Danno di qualità - Tabella di maggiorazione

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, **si effettua CONVENZIONALMENTE** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, nei termini sotto riportati:**

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								

1°GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUG.	-	3	7	10	13	15	18	21	25
1°AGO.	-	2	7	10	13	15	18	21	25
2°AGO.	-	0	6	8	10	12	14	16	18
3°AGO.	-	0	5	7	8	9	10	11	12

BARBABIETOLA DA SEME (SEME BARBABIETOLA DA ZUCCHERO)

Art. 84 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' **Art. 10** - *decorrenza e cessazione della garanzia*, la **garanzia decorre dall'attecchimento, è prorogata**, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo **per 10 giorni dall'estirpo o dal taglio**.

L'Assicurato è in obbligo di comunicare alla Società con telegramma, fax o e-mail la data dell'estirpo o del taglio.

Art. 85 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata:

- la data del trapianto
- il tipo di seme prodotto: monogerme o plurigerme

La resa assicurata riguarda esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

A parziale deroga dell'Art. 23 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, l'evento deve essere comunicato alla direzione della società a mezzo telegramma, fax o e-mail, entro le 36 ore successive all'evento stesso.

Art. 86 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità è **convenzionalmente calcolato** sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	15	20	25	30	40	50	60

CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 87 - La garanzia, fermo quanto previsto a parziale deroga dell'art.10 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", cessa il:

- 31 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 31 ottobre per l'Italia centrale;
- 15 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Art. 88 - In relazione ai disposti dell'art. 2 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
F) frutti persi, distrutti	100

I frutti persi, distrutti **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Il Contraente

La Società

APPENDICE N° 1 – DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI POLIZZA

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dall'Art.10 *Decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore 12 del:

- **per le avversità grandine e vento forte;**
- **per le avversità siccità, colpo di sole, ondata di calore e vento caldo;**
- **per tutte le altre avversità**

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi dell'Art.21 *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE

A parziale deroga del disposto dell'Art.22 *Riduzione del prodotto assicurato e del premio* delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie **ad eccezione del gelo e brina**, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 03 giugno 2022 per drupacee medio tardive;

- 10 giugno 2022 per pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino;

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

(*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven, tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro e tutte le albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà San Castrese; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Condifesa secondo le modalità previste dall'appendice 2.b - *Modalità di assunzione dei rischi - Redazione dei certificati di assicurazione* della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Condifesa, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Condifesa entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

Il Contraente

La Società

APPENDICE N° 2 – PATTUZIONI GESTIONALI

2.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

I termini inderogabili di accettazione dei certificati di assicurazione sono quelli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi vigente.

2.b Modalità di assunzione dei rischi - Redazione dei certificati di assicurazione

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale;
- il tasso di tariffa applicato e l'importo totale del premio;
- le franchigie applicate, distinte per avversità e l'eventuale soglia minima di danno;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita arrotondata al quarto decimale (mq);
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante;
- il sistema di allevamento con il relativo codice;
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- "All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate".
- La dichiarazione con la quale "L'assicurato dichiara di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune oggetto di copertura (art.2 comma 4 D.lgs. n°102/04)".

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

Ai certificati dovrà essere obbligatoriamente allegato l'ultimo Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.) rilasciato con la relativa ricevuta di accettazione; se il PAI non è ancora stato rilasciato dovrà essere allegata la Manifestazione di Interesse con la relativa ricevuta.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Condifesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

B) I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le cinque copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;

- quattro per l’Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso ed una destinata alla Società.
- C) La firma dell’Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell’Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l’assicurazione agevolata.
- D) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.
- E) L’Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 10 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti.
- F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Condifesa, saranno ritirati dall’Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente. Entro 15 giorni dal ricevimento dei certificati di assicurazione, il Condifesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Condifesa ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi. In presenza di certificati non sottoscritti in originale dall’assicurato il Contraente ha facoltà di non convalidare le coperture, e quindi di escluderle dal pagamento del premio, entro il termine di dieci giorni prima della data convenuta per il pagamento dei premi comunicando alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi dei certificati interessati.
- G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all’Assicurato, a cura dell’Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

2.c POLIZZA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

2.d CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate direttamente dagli Intermediari della Società a tutti i Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

Il Contraente

La Società

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

3.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Condifesa a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con valuta fissa al:

- **25 novembre 2022 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

.....
.....

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei premi la Società invia al Contraente l'elenco dei certificati per la quadratura dei premi in formato elettronico, ad avvenuta quadratura la Società invierà entro le date al punto a) e b) relativa lettera richiesta premio e trasmetterà al Contraente le rispettive polizze riepilogative.

Entro 3 giorni dall'incasso dei premi la Società rilascia al Consorzio le relative quietanze.

3.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **13 dicembre 2022** ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati di conteggio degli indennizzi, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei risarcimenti la Società invia al Contraente l'elenco dei Soci aventi diritto al risarcimento.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso, nella sua totalità, del premio dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino all'effettivo incasso del premio anzidetto.

In caso di ritardato pagamento, imputabile alla Società, gli indennizzi dovuti saranno maggiorati dell'interesse legale da liquidarsi contestualmente con l'indennizzo stesso.

3.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Condifesa segnala entro il **02 dicembre 2022** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.

In caso di morosità la Società depositerà direttamente al Consorzio l'intero ammontare del indennizzo maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio.

Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili a terzi, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra Contraente e Società.

Il Contraente

La Società

APPENDICE N° 4 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'Art.33 *Perizia d'appello* delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione, a richiesta di una delle due parti, di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

Cognome nome	Indirizzo	Telefono	Prodotti
MEGLIOLI dott. AROLDO	Via Gambarelli, 5 42019 Scandiano (RE)	0522-982517 335-6892884	Tutti i Prodotti
ROSSI p.a. ISAIA	Via Viola Camatte, 148 46020 Pegognaga (MN)	0376/550976 348-8055212	Frutta ed Uva
RICCI MACCARINI p.a. MARIO	Via Cantoncello, 21 48022 Lugo (RA)	0545/24327 349-6516793	Frutta ed Uva
GOZZO dott. ELIO	Via Borgonovo, 362 37043 Castagnaro VR	0442/675383 333-1142777	Frutta ed Uva
BALLANI p.a. LAURO	Via Fantati, 1110 45038 Polesella (RO)	0425/94532 348-7849822	Cereali e Soia
TECCHIO p.a. EGIDIO	Via Frassenara, 21 36040 Orgiano (VI)	0444/785398 346-8014971	Cereali e Soia
ALIPRANDI dott. GIANANTONIO	Via Palazzina 8/A 26020 S. BASSANO (CR)	0374/340870 338-7113528	Cereali e Soia
GOZZO dott. ELIO	Via Borgonovo, 362 37043 Castagnaro (VR)	0442/675383 333-1142777	Prodotti Speciali
MISSIROLI DANIELE	Via Martiri della Libertà, 4 48011 Alfonsine (RA)	0544/80027 347-4575224	Prodotti Speciali

Il Contraente

La Società

Appendice n° 5 – ASSICURAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI

DEFINIZIONI

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.

Alluvione/Pioggie Alluvionali: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

Grandine: acqua congelata in atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Vento forte: fenomeno ventoso, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala Beaufort.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (almeno 40 mm nell'arco di 3 ore o 30 mm in un'ora).

Eccesso di neve: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

Fulmine: Scarica elettrica che si produce tra una nube ed il terreno, accompagnata da una luce viva(lampo) e un forte fragore (tuono).

Tromba d'aria: Violento vortice d'aria, del diametro fino a qualche centinaio di metri, che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il suolo.

Uragano: Fenomeno ventoso corrispondente al dodicesimo (12°) grado della scala di Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul bene assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe, o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Gli effetti degli eventi possono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole limitrofe ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti di produzioni arboree e/o viticole.

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – SOVRACCARICO DI NEVE - GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) - GELO – PIOGGIE ALLUVIONALI – SICCAITA'.

Art. 2 – Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 dicembre.

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati e/o derivanti:

- a) Difetti di montaggio, usura o cattiva manutenzione;
- b) Se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati dopo un evento dannoso;
- c) Furto;
- d) Incendio;
- e) Inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- f) Cedimenti strutturali che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- g) I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- h) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- i) I danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) I danni causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche.

Art. 4 – Soglia

Per l'assicurazione degli impianti produttivi non è prevista soglia per l'accesso al risarcimento.

Art. 5 – Scoperto e limiti d'indennizzo

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300,00.

In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all'80% della somma assicurata.

Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) Darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c) Mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all'individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.

L'inadempimento anche parziale degli obblighi di cui ai punti a) b) e c) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

Art. 6 – Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società – o da un perito da essa incaricato – con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di leggi vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme della presente Polizza.

I risultati di perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 – Perizia di Appello

In caso di mancata accettazione della perizia da parte dell'Assicurato lo stesso può richiedere la perizia di appello, facendone richiesta alla Società – Ramo Grandine – mediante telegramma, entro tre giorni,

escluso sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti dall'articolo 6.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo perito.

La perizia di appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista all'articolo 6.

Art. 8 – IMPIANTI PRODUTTIVI PRODUZIONI ARBOREE (FRUTTETI, OLIVETI E VIGNETI)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto produttivo dagli eventi di cui all'articolo 1. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti, gli oliveti e le coltivazioni di actinidia.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione, intendendosi per tale il sistema di palificazione in cemento e\o ferro (sono escluse dall'assicurazione palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato.

L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

ART. 9 - TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti Produttivi Produzioni Arboree (Frutteti, Oliveti e Vigneti)	1,00%

ART. 10 - SOMMA ASSICURATA MASSIMA

La somma assicurata viene stabilita direttamente dall'Assicurato e deve essere contenuta in eventuali limiti massimi fissati annualmente dal MIPAAF: per l'anno 2022 i valori massimi sono i seguenti:

TIPOLOGIA	VALORE ESTIRPO €/Ha	VALORE REIMPIANTO €/Ha	VALORE ASSICURABILE TOTALE €/Ha
Vigneti a media intensità e Oliveti			
Vigneti ad alta intensità			
Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, ecc..)			
Frutteti a media densità (melo, pero, fino a 2500/3000 piante/Ha)			
Frutteti ad alta densità (melo, pero, fino a 11000/13000 piante/Ha)			

Il Contraente

La Società

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

I prezzi vengono stabiliti fra la Società ed il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal MIPAAFT.

Tutto ciò premesso tra la Società ed il Condifesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi.

Il Contraente

La Società

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sottoindicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele, pere e cachi riduzione fissa pari al 80%;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 80%.

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:

- 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- 25 maggio per mele, pere e cachi;
- 31 maggio per l'actinidia.

GARANZIA GELO/BRINA

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.

ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base agli allegati elenchi di tassi percentuali.

ELENCO TARIFFE DI PREMIO (allegato2)

Il Contraente

La Società
